

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 676

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1536)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per
l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 2001, N. 342

All'articolo 1, comma 1, le parole: «della biomassa» sono soppresse.

Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, recante approvazione del sesto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000-2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione, al fine di consentirne il ripopolamento, nonchè di istituire la misura sociale di accompagnamento per la copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento **della biomassa** delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - ALEMANNI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*